

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Bilancio d'esercizio al 31/12/2020

Relazione sottoposta all'attenzione del Socio Pubblico e dell'Organo di Controllo, elaborata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016.

La Società ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- A)** uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- B)** l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE: norme di riferimento

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di

regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, prive di vincolo contenutistico, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, **approvato con deliberazione del 20.04.2021**, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Ovvio che, se dalla valutazione prospettica siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, verranno fornite, nella nota integrativa, informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Occorrerà altresì esplicitare ipotesi significative di incertezze e possibili ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della

legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi attraverso indicatori di solidità, liquidità e redditività;
- rendiconto finanziario per l’analisi dei flussi di cassa in relazione alle varie aree gestionali.

L’arco di tempo considerato è quello relativo al presente esercizio (2020) ed a quello precedente (2019).

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico biennale (e quindi, come detto, l’esercizio corrente ed il precedente), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Indice/Margini	Valore limite accettabile	Calcolo
Margine di tesoreria	-	Liquidità immediate + Liquidità differite – Passività correnti
Indice di liquidità	100%	Liquidità immediate / Debiti entro l’esercizio
Solidità (Debt / Equity)	3,00	Mezzi di terzi/Patrimonio Netto
Autonomia Patrimoniale	-	Patrimonio netto/Passivo +

		Netto
Indice di copertura finanziaria	50%	Capitale proprio + passività a medio lungo termine / Totale attivo

Indici			Valore limite accettabile
Margine operativo lordo (EBITDA)			€ 25.000
Margine operativo netto (EBIT)			€ 15.000
ROE			4%
ROI			1,5%
ROS			1%

Altri valori	Calcolo
Produttività capitale investito	Fatturato / CIN
CCN	Capitale Circolante Netto
PFN	Posizione finanziaria netta

2. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza regolare da definire con apposita delibera, da adottare d'intesa con il collegio sindacale, una relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia della/e relazione/i avente/i ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo

congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

A1. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze sono riferite alla data del 31/12/2020.

1. LA SOCIETÀ.

Come previsto e disciplinato nello Statuto Sociale, articolo 1, la società ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L. è da considerarsi a tutti gli affetti una società “*in house providing*”, totalmente partecipata e controllata dall'Automobile Club Pistoia, ed è pertanto assoggettata a controllo analogo di questo Ente Pubblico.

Il tutto in conformità delle vigenti Leggi e dello Statuto sociale.

Trattasi, infatti, di società strumentale e complementare all'attività dell'Ente, operante in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo dell'Automobile Club Pistoia, nel rispetto delle “regole di governance”.

La Società svolge le attività affidate dall'Ente di riferimento per promuoverne e favorirne lo sviluppo delle attività istituzionali. La società riceve affidamenti di contratti ed incarichi idonei a finalizzare gli scopi pubblici dell'Ente stesso, realizzando la “*mission*” del Socio unico-Pubblico.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

Socio Unico “Automobile Club Pistoia”, portatore di quote sociale per euro 258.300,00 (capitale sociale) interamente liberate.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A. nominato con delibera assembleare in data 29.12.2020 (iscritta al R.I. in data 27.01.2021) e rimarrà in carica per anni 3. L'organo amministrativo è composto da tre membri: Dr. Antonio Breschi, presidente –; Bartolini Giorgio e Sala Stefano, consiglieri.

Interesse degli amministratori e operazioni con parti correlate: Ai sensi dell'*art. 1381* del c.c., gli amministratori nel corso dell'esercizio, ricorrendone i presupposti, forniscono notizie del loro eventuale interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione societaria, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenendosi, se necessario dal compiere l'operazione.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale con compiti di revisione nominato con delibera assembleare in data 24.06.2020 ed in carica per anni 3, composto dal Presidente Rag. Nardini Vittorio, Dr. La Civita Mario e Dr.ssa Varriale Marianna, tutti revisori legali.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente: la società occupa numero 4 dipendenti con compiti amministrativo-contabili ed impiegatizi.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione quivi indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016, verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici, dei margini significativi e del rendiconto finanziario

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (anno 2020 e 2019).

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

Indice/Margini	2020	2019	Valore limite accettabile
Margine di tesoreria	80.510 €	103.719 €	-
Indice di liquidità	123%	137%	100%
Solidità (Debt / Equity)	0,91	0,79	Massimo 3,00
Autonomia Patrimoniale	25%	23%	-
Indice di copertura finanziaria	81%	80%	Minimo 50%

Indici	2020	2019	Valore limite accettabile
Margine operativo lordo (EBITDA)	€ 77.906	€ 58.853	€ 25.000
Margine operativo netto (EBIT)	€ 48.643	€ 26.474	€ 15.000
ROE	12%	7%	Minimo 4%
ROI	140%	34%	Minimo 1,5%
ROS	9%	3%	Minimo 1%

Altri valori	2020	2019
Produttività capitale investito	16,04	12,23
CCN	€ 114.186	€ 117.598
PFN	€ - 436.125	€ -385.387

Di seguito il rendiconto finanziario:

RENDICONTO FINANZIARIO	
ANNO 2020	
MON	48.643
+AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, RIVALUTAZIONI OPERATIVE	29.263
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO	77.906
-IMPOSTE	14.613
AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO	63.293
VARIAZIONE CCN	- 3.412
VARIAZIONE FONDO TFR	8.024
VARIAZIONE ALTRI FONDI	-
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE	74.729
ACQUISTO/VENDITA INVESTIMENTI STRUTTURA	- 1.412
PLUS/MINUS DA ALIENAZIONE	-
FREE CASH FLOW	76.141
ACQUISTO/VENDITA INVESTIMENTI FINANZIARI	-
PROVENTI E PERDITE FINANZIARIE	-
FLUSSO DI CASSA ANTE ONERI E PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	76.141
SALDO ONERI E PROVENTI ACCESSORI	-
SALDO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	-
ACQUISTO/VENDITA INVESTIMENTI ACCESSORI	1.412
FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO	74.729
RIMBORSO DEBITI FIN. A BREVE	
RIMBORSO DEBITI FIN. A M/L	23.209
ONERI FINANZIARI NETTI	782
FLUSSO DI CASSA PER LA REM. DEL CAPITALE DI RISCHIO	50.738
DIVIDENDI	-
RIMBORSO CAPITALE SOCIALE	-
FLUSSO DI CASSA DISCREZIONALE	50.738
ACCENSIONE DEBITI FIN. BREVE	-
ACCENSIONE DEBITI FIN. A M/L	-
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	-
VARIAZIONE FLUSSO DI CASSA ANTE ARROTONDAMENTI	50.738
ARROTONDAMENTI	-
RETTIFICHE DA P.N.	
VARIAZIONE FLUSSO DI CASSA	50.738
Controllo:	
SALDO INIZIALE DI CASSA	385.387
SALDO FINALE DI CASSA	436.125

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Tutti i margini, gli indici e i valori analizzati risultano ampiamente al di sopra parametri “minimi”: la società ha un elevato indice di liquidità, utilizza limitatamente capitali di terzi, ha una buona redditività ed è ben patrimonializzata.

Gli indici di redditività, in particolare, mostrano un incremento nel biennio 2019-2020, dovuto principalmente all'esternalizzazione del servizio di gestione dei distributori, il quale (a causa della scarsa marginalità) incideva negativamente sul bilancio e, quindi, sulla performance aziendale.

L'esternalizzazione si è rivelata, quindi, una scelta vincente: nonostante un decremento del fatturato nel biennio del 41%, si rileva un miglioramento del ROE di oltre 5 punti percentuali.

7. CONCLUSIONI.

L'attività di ricerca e sviluppo di indici ed indicatori aziendali, funzionali all'analisi prescritta nella ricerca di sintomatologie di crisi in fieri o evolute, sintomatiche e/o prospettiche, inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi sia da escludere.

La società non risulta esposta a particolari rischi o incertezze, se non generici rischi di mercato, legati ad eventi di crisi macro-economica o finanziaria globale o eventi pandemici come quelli verificatesi nel 2020, a cui peraltro sono esposti tutti i soggetti economici.

A fortiori:

- la società gode ad oggi di un ottimo grado di rating da parte del sistema bancario e non è esposta a particolari rischi in quanto non utilizza fidi bancari o anticipazioni;
- la gestione non è gravata da rischi finanziari ed è ben patrimonializzata;
- per le caratteristiche dell'attività svolta, la società non è soggetta a rischi paese né a oscillazioni cambi.

B. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Controllo analogo

La società opera in regime di *“in house providing”* nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza, anche comunitaria. Infatti oltre alla totale partecipazione di controllo la società realizza il suo fatturato prevalentemente nei confronti dell’ente.

Il *socio pubblico* per il tramite dei propri uffici e organi di controllo ha l’accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale e può verificare in qualsiasi momento o a consuntivo la regolarità e trasparenza della gestione corrente, controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. Detto controllo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizi, in relazione alle esigenze del socio pubblico, al fine di consentire, tra l’altro, alla società *in house* di attingere a fonti di finanziamento adeguate. Gli organi amministrativi delle due entità complesse (società ed ente) sono a conoscenza, attraverso gli organi amministrativi rispettivi, di indirizzi politici-amministrativi, gestionali e strategici, al fine di dividerli ed integrarli con criteri di sana gestione.

Lo Statuto Societario prevede all’art. 1 la qualifica *“a tutti gli effetti”* di società strumentale soggetta a controllo analogo.

In particolare:

Art. 4: La società svolge i compiti che gli vengono affidati dall’Automobile club Pistoia (*omissis*) in quanto membro dell’ACI (...) che rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell’amministrazione che esercita il controllo analogo (*omissis*)

Art. 5: (*omissis*) possono essere soci esclusivamente le amministrazioni pubbliche (*omissis*).

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, se non a certe condizioni vincolanti previste al comma 2 dell’art. 5 (cit.)

Al quarto comma si prevede il trasferimento della quota solo nei confronti di soci pubblici, mentre norme cogenti prevedono la disciplina della cessione di quote a terzi.

Le convenzioni in essere tra Ente e società sono indirizzate verso la corretta applicazione del controllo analogo, nel pieno rispetto dello Statuto societario, e rafforzano il controllo ad opera dell’Ente Pubblico.

Tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell’attività svolta nonché la stretta interdipendenza fra Ente detentore della partecipazione e società partecipata, la stessa, ove ne ricorra la necessità, fa propri i fondamentali regolamenti valenti per l’ente quali il Manuale sulle Procedure Negoziabili, il Piano per la Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza.

In virtù di tale rapporto la società si avvale della consulenza dell’Avvocato Barchielli del foro di Firenze specializzato in Diritto Amministrativo, e dell’ingegner Brogi specializzato in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Specifiche consulenze circoscritte alla specificità societaria vengono reperite ed attivate con professionisti deputati; tali professionisti vengono selezionati nel pieno rispetto della normativa in materia di contrattualistica pubblica: si rammenta fra essi il Dr. Valeriano Bartoli commercialista e la sig.ra Lucia Lucchesini Consulente del Lavoro.

Per specifiche materie la società ha disciplinato con propri regolamenti determinati ambiti specifici:

- In data 22 marzo 2011 il regolamento per “la creazione di un fondo economale” rifacendosi al regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC.
- in data 27 ottobre 2020 la società ha adottato il “Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale”

Avvalendosi dei suddetti strumenti si ha il controllo di legalità e funzionalità della attività societaria. L’Ente Pubblico può agevolmente controllare e attuare i propri piani strategici, economici e patrimoniali, attraverso lo spiegamento dell’attività organizzata della società strumentale.

Dell'informativa e trasparenza:

La società è soggetta agli obblighi di informazione e trasparenza regolative dalla normativa vigente. Si evidenzia, infine, che la società ha creato una propria sezione nel sito web Automobile Club Pistoia ove vengono pubblicate e aggiornate tempestivamente le informazioni di cui al d. lgs. 33 del 2013 e s.m.i.

Si rimanda all’indirizzo www.aci.it per la pronta evidenza dei flussi informativi oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento.

Pistoia, li 20 aprile 2021

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Antonio Breschi – f.to